



In nome del popolo italiano

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 79/2026

Sul ricorso in materia di pensioni n. **23974** del registro di

Segreteria, proposto da

C. C., nato a *omissis (omissis)* il *omissis* (cod. fisc. *omissis*) e

residente in *omissis* alla Via *omissis*, rappresentato e difeso dal

Prof. Avv. Flavio Vincenzo Ponte, presso il quale ha eletto

domicilio digitale all'indirizzo pec:

avvflavioponte@pec.teamcare.it,

ricorrente

contro

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in

persona del suo Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso

dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato in

Catanzaro alla via Tommaso Campanella n.11, presso la sede

Avvocatura Inps

resistente

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella pubblica udienza del 26 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 152 c.g.c. ritualmente notificato, il sig. C. C. ha rappresentato e documentato quanto segue:

- di aver prestato attività lavorativa quale Segretario Generale del Comune di *omissis*;

- di essere in quiescenza dal 01/08/2010 giusta determinazione n. *omissis* del 05/07/2011;

- che la pensione diretta ordinaria è stata determinata sulla base di un errato MOD. PA04 tardivamente elaborato dal Comune di *omissis*, ed è stata liquidata senza contabilizzare taluni periodi di servizio prestati: 01/01/1979 – 31/12/1980 (*omissis*), 01/01/1991 – 31/12/1993 (*omissis*), 01/01/1996 – 31/01/1996 (*omissis*), 06/06/1996 – 21/12/1998 (*omissis*);

- che tanto è stato oggetto di accertamento in altro giudizio dinanzi al Tribunale di *omissis* avente ad oggetto la liquidazione corretta del TFS.

Indi ha convenuto in giudizio l'Inps chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla rideterminazione e/o adeguamento del trattamento pensionistico in godimento sulla base dell'anzianità di servizio effettiva di 42 anni e 9 mesi e che, in esito, l'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P., sia condannato ad erogargli il trattamento per come riliquidato a decorrere dal

01/08/2010, con corresponsione di tutte le differenze arretrate oltre accessori di legge. Oltre la condanna dell'ente previdenziale al pagamento, in suo favore, di ogni spettanza nonché alle spese di lite in favore dell'avv. Flavio Vincenzo Ponte, antistatario.

2. Si è costituito l'**INPS**, sostanzialmente confermando la sequela dei fatti rappresentata dal ricorrente. Nel merito, tuttavia, ha rivendicato la correttezza del proprio operato rimettendo la responsabilità della mancata regolarizzazione/rideterminazione del trattamento pensionistico per gli imponibili 1995-1997 agli enti presso cui, in detti periodi, il ricorrente risultava in servizio (comuni di *omissis* e di *omissis* e *omissis*) che non hanno effettuato la corretta sistemazione e certificazione della posizione assicurativa del ricorrente per i rispettivi periodi di competenza.

A sostegno, l'INPS rappresenta che in precedenza il trasferimento di dati avveniva mediante predisposizione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli denominati PA04 (per il trattamento di quiescenza) e PL1 (per il trattamento di buonuscita) ora sostituiti dai processi telematici, in primis la procedura Passweb e che, nel caso che ci occupa, la prima liquidazione della pensione dell'odierno ricorrente è stata definita dalla sede di *omissis*, competente in base al luogo di svolgimento del lavoro, sulla scorta di quanto rilevato sulla pregressa piattaforma passweb e senza che tutti i periodi assicurativi fossero stati correttamente attestati dai comuni

datori di lavoro. “Sicché, l’ufficio amministrativo competente sta procedendo ad una prima sistemazione della posizione assicurativa intestata al sig. C., in forza di quanto, attualmente, presente sulla piattaforma nuova passweb e di quanto ancora gli Enti sollecitati provvederanno ad inoltrare. Le lavorazioni relative alle ricostituzioni, a causa del blocco dei sistemi dovuto all’applicazione della perequazione sulle pensioni già vigenti a cura della direzione centrale Inps, in ogni caso, saranno possibili solo a decorrere dalla fine del corrente mese di novembre” (cfr., memoria INPS, pag. 3, ult. cpv.)

Indi ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

3. In esito alla prima udienza del 14.11.2024, il Giudice emetteva ordinanza istruttoria n. 100/2024 di pari data con cui ordinava al Comune di *omissis*, alla Provincia di *omissis* nonché al Comune di *omissis* di depositare in giudizio la documentazione richiesta, al fine di consentire all’INPS la corretta liquidazione della pensione (anche eventualmente provvedendo all’integrazione dei dati nel sistema Passweb) rinviando per la discussione della causa all’udienza del 13 febbraio 2025, poi traslata al 13 marzo 2025 per assegnazione del fascicolo al nuovo Giudice designato.

4. L’amministrazione provinciale di *omissis* e quella comunale di *omissis* provvedevano a quanto ordinato con deposito in DAeD rispettivamente del 27 novembre e del 20

dicembre 2024.

5. Con memoria del 3 marzo 2025, la difesa del ricorrente ha così concluso: “si insiste, ove siano stati correttamente ed integralmente acquisiti i documenti richiesti con la predetta ordinanza, nell’accoglimento delle formulate conclusioni e quindi nella rideterminazione e/o adeguamento del trattamento pensionistico in godimento sulla base dell’anzianità di servizio effettiva (42 anni e 9 mesi) con condanna dell’INPS all’erogazione del trattamento per come riliquidato a decorrere dal 01/08/2010, con corresponsione di tutte le differenze arretrate. In subordine, ove ciò non sia avvenuto, si chiede all’Ecc.ma Corte adita di reiterare l’ordine di cui all’ordinanza del 14/11/2024 nei confronti delle Amministrazioni che dovessero risultare inadempienti”.

6. All’udienza del 13 marzo 2025, i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa. In particolare, l’avv. Ricci, per delega dell’avv. Flavio Ponte, riportandosi alla memoria in atti, ha fatto presente che non si è ancora giunti a conclusione della ricostruzione della carriera del ricorrente a causa della mancata ottemperanza all’ordinanza n. 100/24 cit. da parte del comune di *omissis*. Indi ha insistito nelle conclusioni rassegnate rimettendosi alla valutazione del giudicante. L’avv. Battaglia, riportandosi anch’essa alle conclusioni rassegnate in atti, ha richiamato la nuova determinazione con cui l’ente ha ricostruito la carriera del ricorrente in 42 anni, 5 mesi e 20 giorni, facendo

presente che la liquidazione sarebbe avvenuta col rateo di maggio. Il Giudice, sentite le parti, ha rinviato la discussione all'udienza del 10 luglio 2025 per la verifica della liquidazione.

7. All'udienza del 10 luglio 2025, l'Avv. Ricci si è riportato alle note difensive in atti dell'8 luglio 2025 con cui ha contestato la rideterminazione del trattamento pensionistico per come liquidato dall'Ente con provvedimento INPS n. *omissis*, che avrebbe solo parzialmente soddisfatto la domanda avanzata dal ricorrente.

8. Con ordinanza n. 74/2025 dell'11 luglio 2025, il Giudice ha richiesto alla Ragioneria territoriale dello Stato motivato parere, da rendere nel contraddittorio tra le parti, sul presente quesito: *“indichi la correttezza, o meno, del calcolo effettuato dall'Inps nella liquidazione degli importi e delle maggiorazioni dovute in ragione dei provvedimenti n. omissis in atti”*. Indi rinviando per la discussione all'udienza del 16.10.2025, termine poi traslato al 18 dicembre 2025, giusta istanza di rinvio da parte della Ragioneria territoriale dello Stato per il deposito del parere richiesto.

9. Con parere reso in data 27 novembre 2025, la Ragioneria territoriale dello Stato ha rilevato che:

- a) le divergenze tra le parti concernono (i) la retribuzione pensionabile alla cessazione (che l'INPS ha conteggiato per € 79.949,34 ed il ricorrente per € 82.140,17); (ii) la retribuzione media pensionabile non conteggiata da INPS

per € 113.440,54;

b) tali divergenze riguardano la non corrispondenza tra flussi telematici e documentazione cartacea inviata dal Comune di *omissis*;

c) qualora il Comune confermasse il dato cartaceo il ricorso sarebbe fondato.

10. In data 17.12.2025, con deposito DAeD n. 112039 del 17.12.2025 il Comune di *omissis* ha chiarito che le note rimesse dall'INPDAP in data 12.10.2011 sostituiscono il precedente flusso del febbraio 2011.

11. Con ordinanza a verbale d'udienza del 18 dicembre 2025, il Giudice, attesa la rilevanza della predetta certificazione ai fini del decidere, su comune richiesta delle parti, ha rinviato l'udienza di discussione della causa al giorno 26 marzo 2026, onde consentire la soluzione stragiudiziale della vertenza.

12. All'udienza del 26 marzo 2026, l'avv. Ricci, rilevato che l'interesse del ricorrente non è stato ancora soddisfatto, ha chiesto la decisione della causa. L'avv. Battaglia, rilevato che dall'udienza del 18 dicembre 2025 ad oggi non vi sono state novità, si è riportata agli atti. All'esito la causa è trattenuta in decisione.

13. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento alla luce del parere reso dalla ragioneria territoriale dello Stato la quale aveva giustappunto concluso in tal senso laddove le evidenze contabili risultanti dalla documentazione cartacea inviata dal

Comune di *omissis* in data 12.10.2011 fossero state confermate.

Orbene, poiché con deposito DAeD n. 112039 del 17.12.2025 il

Comune di *omissis* ha chiarito che le note rimesse dall'INPDAP

in data 12.10.2011 sostituiscono il precedente flusso del

febbraio 2011, non vi possono essere dubbi sul fatto che la

documentazione cartacea prevale su quanto risultava in base al

flusso telematico del febbraio 2011.

Nel corso dell'udienza del 26 marzo 2026, l'avv. Battaglia non

ha potuto far altro che constatare che il Comune di *omissis* non

ha aggiornato i dati in via telematica e che probabilmente per

questa ragione non si è potuti giungere ad una soluzione

stragiudiziale della vertenza.

Poiché è pacifico che non è in discussione l'*an* della pretesa

avanzata dal ricorrente ma unicamente una questione di

quantum dovuto ai fini della riliquidazione del beneficio

pensionistico, e che la ragioneria territoriale dello Stato, a cui il

Giudice ha richiesto il necessario parere ai fini del decidere, ha

infine accertato che, ove il dato cartaceo inviato dal Comune di

omissis fosse stato confermato, il calcolo svolto dal ricorrente

col ricorso introduttivo era – e dunque è – corretto, ne viene che

la retribuzione pensionabile alla cessazione è pari ad €

82.140,17 (e non ad € 79.949,34) e che la retribuzione media

pensionabile non conteggiata dall'INPS è pari ad € 113.440,54.

Conseguentemente, va affermato il diritto di C. C. al trattamento

pensionistico in base all'anzianità di servizio effettiva di 42 anni

e 9 mesi, comprovata dalla documentazione allegata, e l'I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) deve essere condannato ad erogargli il trattamento per come riliquidato a decorrere dal 01/08/2010, con corresponsione di tutte le differenze arretrate oltre accessori di legge.

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Avv. Flavio Vincenzo Ponte, antistatario in € 1.278 oltre accessori di legge se dovuti (parametri di riferimento: DM 55/14 ggiornato al DM 147/22 – competenza per materia – valore: € 2.190,83 (82.140,17-79.949,34).

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da C. C. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- Accerta il diritto di C. C. alla rideterminazione del trattamento pensionistico in base all'anzianità di servizio effettiva di 42 anni e 9 mesi;
- Condanna l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 01/08/2010 con corresponsione di tutte le differenze arretrate oltre

accessori di legge.

- Condanna l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.278,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'avv. Flavio Vincenzo Ponte, antistatario.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026

IL GIUDICE

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 26/03/2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni